

## Nota informativa

### **SINTESI DELLE NOVITA' INTRODOTTE NELLA NUOVA NORMATIVA FITOSANITARIA COMUNITARIA: REGOLAMENTO (UE) 2016/2031**

Si comunica che dal 14 dicembre 2019, per effetto dell'entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, ai sensi dell'art. 65 dovranno essere iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) i soggetti di diritto pubblico o di diritto privato che svolgono a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: a) impianto; b) riproduzione; c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; e) messa a disposizione sul mercato; f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione. Tali soggetti sono denominati dal reg.(UE) 2016/2031: «operatore professionale»

I soggetti non previsti dal D.Lgs 214/2005 e compresi nel predetto regolamento, cioè gli operatori professionali che:

- chiedono all'autorità competente il rilascio di certificati fitosanitari per l'esportazione, ri-esportazione e pre-esportazione;
- forniscono piante, parti vive di piante (comprese le sementi) e prodotti vegetali, attraverso vendita tramite contratti a distanza, indipendentemente dalla quantità venduta e tipo di destinatario;

dovranno presentare istanza al Servizio Fitosanitario Regionale, i cui recapiti (sedi centrali e provinciali) sono reperibili presso l'apposita pagina raggiungibile con il seguente link: [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessorat\\_oregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR\\_DipAgricoltura/PIR\\_AreeTematiche/PIR\\_Servizi/PIR\\_ServizioFitosanitarioRegionale](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorat_oregionale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Servizi/PIR_ServizioFitosanitarioRegionale)). Il servizio è disponibile per qualsiasi informazione in merito.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso la seguente pagina a cura del competente Ministero che a breve predisporrà la modulistica per gli utenti che dovranno registrarsi al RUOP a seguito del predetto regolamento comunitario: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530>

I soggetti già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) e autorizzati all'uso del passaporto delle piante, ai sensi dell'art. 20 e 26 del D.Lgs 214/2005, saranno iscritti al RUOP d'ufficio dal Servizio Fitosanitario Regionale e potranno operare indicando nei passaporti, da emettere secondo il nuovo formato di cui al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2313 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2017 (si vedano alcuni esempi riportati di seguito), il nuovo numero di registrazione unico nazionale nel relativo campo B, numero che sostituirà il precedente codice regionale.

Al fine di assicurare l'operatività delle aziende già iscritte al RUP e autorizzate all'uso del passaporto delle piante, si specificano le principali novità da prendere in considerazione:

- Il codice regionale già in possesso, che si trova in alto a sinistra dell'autorizzazione, dovrà essere trasformato in un codice di registrazione unico nazionale così composto:
  - o dal codice ISO italiano: "IT"
  - o dal codice ISTAT della regione: "19"
  - o dal numero progressivo contenuto nel codice regionale indicato

quindi, per l'ipotetica azienda con il codice regionale 19/0000 oppure PA/19/0000, il nuovo numero di registrazione al RUOP sarà: IT-19-0000.

**Si precisa che le aziende che producono e/o commercializzano piante e materiale di moltiplicazione e che non hanno richiesto l'uso del passaporto, perché la specie prodotta non rientrava nella precedente**

normativa, dal 14 dicembre 2019 per poter commercializzare la loro produzione in ambito comunitario avranno bisogno dell'autorizzazione all'uso del passaporto indipendentemente dalla specie prodotta.

Di seguito alcuni esempi di passaporto semplice e per zone protette UE

Il passaporto dovrà essere:

- compilato in modo leggibile senza l'ausilio di lenti di ingrandimento;
- Apposto sull'unità di vendita\* (non sarà più possibile rilasciare il cosiddetto "passaporto semplificato" indicato nei documenti di vendita così come previsto dal D.Lgs 214/2005)

\* «unità di vendita»: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;






**A** xxxxx<sup>2</sup>

**B** XX<sup>3</sup> – xxxxx<sup>4</sup>

**C** xxxxx<sup>5</sup>

**D** XX<sup>7</sup>°<sup>8</sup>



	<p>xxxxx – XX /Plant Passport – PZ<sup>1</sup></p> <p>xxx<sup>9</sup></p>
<p><b>A</b> xxxxx<sup>2</sup></p>	
<p><b>B</b> XX<sup>3</sup> – xxxxx<sup>4</sup></p>	
<p><b>C</b> xxxxx<sup>5</sup></p>	
<p><b>D</b> XX<sup>7 o 8</sup></p>	
	
	<p>6</p>

Specifiche tecniche: le dimensioni dei passaporti delle piante, l'uso di un bordo, le proporzioni delle dimensioni dei loro elementi e i caratteri utilizzati nei modelli sono solo alcuni esempi. La bandiera dell'Unione può essere stampata a colori o in bianco e nero, con stelle bianche su sfondo nero o viceversa.

Legenda dei campi da compilare

1. La dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante. PZ» in inglese (*Plant Passport* o *Plant Passport — PZ*) e, se pertinente, in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, separate da una barra obliqua (/).
2. Le denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà.
3. Il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2, di cui all'articolo 67, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che rilascia il passaporto.
4. Il codice alfabetico, numerico o alfanumerico di registrazione nazionale dell'operatore professionale in questione.
5. Se del caso, il codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione.
6. Se del caso, il codice a barre unico, il codice QR, un ologramma, chip o altro supporto di dati che integra il codice di tracciabilità.
7. Se del caso, il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2, di cui all'articolo 67, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, dello Stato membro di origine.
8. Se del caso, il nome del paese terzo/dei paesi terzi di origine o il relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2.
9. I nomi scientifici degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o, in alternativa, i codici specificamente attribuiti a tali organismi nocivi, di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.